

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1006

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCRIVANI, BARBIERI, BORRONI,
CORVINO e DI BELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994

—————

Esenzioni tributarie relative ai contratti di arruolamento su
navi esercenti la pesca marittima

—————

ONOREVOLI SENATORI.- Con il quarto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è stato introdotto l'obbligo della registrazione, con il pagamento dell'imposta fissa, degli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentivano la registrazione gratuita.

Per effetto di tale disposizione i contratti di arruolamento della gente di mare, che ai sensi dell'articolo 1307 del codice della navigazione erano esenti dalle tasse di bollo e di registro, devono essere registrati e scontano l'imposta fissa di registrazione, oltre al pagamento del bollo.

Tali imposte ammontano ad un importo superiore a lire 200.000, che grava per metà

sul marittimo e per metà sull'impresa che lo assume.

Siffatto carico tributario appare ingiusto ed eccessivo, se si considera, da un lato, la natura del rapporto giuridico che si instaura con il contratto *de quo* e, dall'altro, l'intensa mobilità che caratterizza siffatta attività.

Invero i lavoratori del mare s'imbarcano con una periodicità assai frequente su navi appartenenti ad armatori diversi, con l'effetto che la tassa in parola viene pagata molte volte l'anno.

È di tutta evidenza che una tale situazione configura, soprattutto per i dipendenti, una sorta di «legale pedaggio sul lavoro», che per ragioni di giustizia sostanziale non può essere tenuto più in vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire un miliardo per l'anno in corso, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

